



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI MARSALA**

**TRIBUNALE
DI MARSALA**

Via del Fante n. 50/A - 91025 - Marsala (TP) -Italia

Prot. 3321/2021

Marsala, 14 ottobre 2021

Disposizioni sull'impiego delle certificazioni verdi in ambito lavorativo pubblico e negli uffici giudiziari

VISTO il D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*»;

LETTO l'art. 13 D.P.C.M. del 17 giugno 2021 "*Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC*" e successive modificazioni;

LETTO e qui richiamato il decreto-legge 21 settembre 2021 n.127 in G.U. n.226, ove, per quanto qui di interesse, con l'art. 1 (*Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico*), dopo l'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 è inserito l'art. 9- quinquies (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico*) prevedendosi che:

“1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, , ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2....

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica

amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale nei luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.....

Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.”

LETTO e qui richiamato il decreto-legge 21 settembre 2021 n.127 in G.U. n.226, ove, per quanto qui di interesse, con l'art.2 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari) dopo l'articolo 9-quinquies del decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, è inserito l'art. 9-sexies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli Uffici giudiziari) prevedendosi che:

“1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6, e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano anche al magistrato onorario.

5. I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al comma 5, dell'articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies.

7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-quinquies.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.”

Tanto premesso si specifica quanto segue:

Personale amministrativo:

al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ovverosia i dipendenti in regime di pubblico impiego contrattualizzato), deve essere in possesso della certificazione verde COVID-19 (cosiddetto green pass) ed esibirla allorquando richiesto, "ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa".

Analogo obbligo è previsto anche:

-per il personale "non contrattualizzato", e quindi, ad esempio, per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria;

-per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari e centrali dell'Amministrazione giudiziaria, anche sulla base di contratti esterni, quali, ad esempio, gli addetti ai servizi di vigilanza e di pulizia, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo e i tirocinanti di qualsiasi tipo.

Un simile obbligo, tuttavia, non è previsto per:

- i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, a qualsiasi categoria essi appartengano tra quelle sopra indicate;

- gli altri soggetti che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.

Tale obbligo, il possesso della certificazione verde e la sua esibizione, peraltro, è esteso anche ad ogni soggetto - che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione. Pertanto, per accedere all'amministrazione, oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di "green pass", - ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali - che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro. In sintesi, l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.

Deve ritenersi pertanto che chi voglia assistere a un'udienza civile o penale, non potendo essere ricondotto alla nozione di "utente" del sistema giustizia, debba ottemperare a tutte le prescrizioni in tema di certificazione verde. Nel caso peculiarissimo degli uffici giudiziari, occorre dunque distinguere tra chi accede in qualità di lavoratore (o assimilato) e i soggetti che entrano quali "utenti" (ad esempio per richiedere o ritirare una certificazione) ovvero per altri motivi tutelati dall'ordinamento (diritto di difesa, pubbliche funzioni di testimoni e consulenti,

etc.), nonché per l'esercizio della professione forense (oggetto di disciplina eccezionale con norma primaria).

Il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita - a prescindere da quale ne sia l'origine - non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

I dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19, ovvero che comunque ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati *ex lege* assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione. Tale periodo di assenza ingiustificata non dà luogo di per sé a conseguenze disciplinari e resta fermo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro; nondimeno per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La condotta del dipendente che comunque acceda ai luoghi di lavoro in violazione dei suddetti obblighi di possesso ed esibizione a richiesta della certificazione verde, è sanzionata, congiuntamente e non alternativamente:

- a) salvo che il fatto costituisca reato (in particolare in conseguenza dell'alterazione o falsificazione della certificazione verde o di sostituzione di persona con utilizzo della certificazione altrui), con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 ad € 1.500, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, restando fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 *bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (in tema di devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato);
- b) in sede disciplinare.

Personale di magistratura

Ai sensi dell'articolo 9 *sexies*, comma 3, l'accesso agli uffici giudiziari, da parte del personale di magistratura, in violazione delle disposizioni in materia di certificazioni COVID-19, costituisce un'inedita fattispecie di illecito disciplinare, sanzionato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

Tale previsione differenzia il regime delineato per i magistrati da quanto previsto per il restante personale pubblico, relativamente al quale, secondo il disposto dell'articolo 9 *quinquies*, comma 7, l'accesso ai luoghi di lavoro in violazione delle prescrizioni anti COVID, ferme le sanzioni economiche, comporta l'applicazione delle "ordinarie e già vigenti" disposizioni disciplinari.

Più in dettaglio, l'articolo 9 *sexies* stabilisce che, a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al termine dello stato di emergenza, i magistrati "non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19".

Il mancato accesso determinato dalla carenza o dalla mancata esibizione della certificazione è considerata assenza ingiustificata non retribuita, pur "con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro".

L'accesso in violazione dell'obbligo previsto integra, come già anticipato, illecito disciplinare comportante una sanzione non inferiore alla censura e rappresenta altresì illecito punito con sanzione amministrativa. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo ai titolari dell'azione disciplinare, mentre le sanzioni amministrative sono irrogate

dal Prefetto, come si desume dal richiamo all'articolo 9 *quinquies*, comma 9, valevole per tutti i dipendenti pubblici.

Diversamente da quanto previsto con riferimento al regime dettato per i lavoratori delle altre pubbliche amministrazioni, per il personale di magistratura ordinaria la norma di rango primario individua espressamente nel Procuratore generale presso la Corte d'appello il responsabile della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, come tale tenuto a verificare, eventualmente mediante delegati, il rispetto delle disposizioni predette.

Per i magistrati togati ed onorari e componenti della Sezione specializzata agraria il Procuratore Generale della Repubblica di Palermo con provvedimento del 12 ottobre 2021 prot. 11572/2021 ha delegato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala all'esercizio dei compiti di verifica del rispetto delle prescrizioni di cui alla normativa citata.

I compiti di verifica saranno svolti secondo le disposizioni di seguito indicate che vengono adottate in pieno accordo dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica e dal dirigente amministrativo del Tribunale di Marsala.

Le modalità attraverso le quali vanno effettuate le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono invece quelle delineate dall'articolo 9 *quinquies* comma 5. In forza di questa ultima previsione, il Procuratore generale nel suo provvedimento ha indicato gli incaricati delle verifiche per gli uffici giudiziari del circondario di Marsala.

Al contenuto dell'obbligo (possesso del *green pass* ed esibizione su richiesta) deve necessariamente corrispondere il potere di verifica (accertamento del possesso e potere di richiesta di esibizione). Il dato acquisito mediante la verifica non può essere oggetto di registrazione ma solo di sanzione in caso di concreto accertamento della violazione.

L'accesso in violazione dell'obbligo è sanzionato in via disciplinare e amministrativa, quest'ultima secondo le modalità previste per il personale amministrativo.

L'accesso agli uffici giudiziari in mancanza di certificazione verde COVID-19 o senza che la stesa venga esibita è sanzionata, infatti, come per il personale amministrativo, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 ad € 1.500 irrogata dal Prefetto.

Tutto ciò considerato,

Il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica su delega del Procuratore Generale e il dirigente amministrativo del Tribunale di Marsala

DISPONGONO

SOGGETTI PER I QUALI L'ACCESSO E' SUBORDINATO AL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID – 19

Le disposizioni limitative sono previste esclusivamente per quanti rientrano in una delle seguenti categorie:

a) **magistrati** (art. 9-*sexies*, co. 1, d.l. 2021, n. 52), anche onorari (art. 9-*sexies*, co. 4, d.l. 2021, n. 52), ivi compresi i giudici di pace e i componenti delle sezioni specializzate agrarie;

b) **personale delle amministrazioni pubbliche** di cui all'art. 1, co. 2 del decreto legislativo 2001, n. 165 (art. 9-*quinquies*, co. 1, del d.l. 2021, n. 52), categoria comprendente il personale amministrativo degli uffici giudiziari;

c) **soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso un ufficio giudiziario**, anche sulla base di contratti esterni (art. 9-*quinquies*, co. 2, del d.l. 2021, n. 52); ambito comprendente (oltre ai soggetti che presso gli stessi uffici svolgono attività di formazione o di volontariato) il personale delle Sezioni di polizia giudiziaria, i dipendenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, i dipendenti di enti pubblici e privati che svolgono la propria attività di lavoro presso un ufficio giudiziario in posizione di distacco o comando o sulla base di contratti e convenzioni comunque denominate,

i fornitori, i dipendenti delle imprese incaricate delle pulizie e della sanificazione ambientale, nonché i tecnici e gli operai che debbano eseguire lavori di manutenzione o implicanti interventi strutturali, trattandosi di persone che vanno sicuramente ricomprese fra coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività di lavoro presso un ufficio giudiziario, i giornalisti, i pubblici dipendenti, compresi gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria che si recano presso un ufficio giudiziario per deposito di atti e reperti o in genere per attività di lavoro rientrante nell'esercizio delle loro funzioni, compresi gli agenti di scorta a magistrati, fermo restando comunque che per tali soggetti il controllo di titolarità della certificazione verde COVID-19 deve essere eseguito anche dai rispettivi datori di lavoro (art. 9 - quinquies co. 4 secondo periodo del D.L. 2021, n. 52), i tirocinanti;

d) il **pubblico non utente** dei servizi degli uffici giudiziari (visitatori, accompagnatori, partecipanti a convegni, ecc.)

SOGGETTI ESCLUSI DAL CONTROLLO

Sono **esclusi** dal controllo:

- gli utenti, gli avvocati e difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, i testimoni, le parti del processo;
- gli esenti dalla campagna vaccinale purché in possesso di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute (art. 3 comma 3 del D.L. 127/2021). I soggetti esenti dalla campagna vaccinale saranno sottoposti a controllo mediante lettura del QR code, che è in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, i soggetti esenti - che saranno comunque tenuti alla trasmissione della documentazione sanitaria in tema di esenzione al medico competente dell'ufficio di appartenenza - non potranno essere sottoposti a controllo alcuno. I medesimi potranno, tuttavia, autorizzare il medico competente a informare il personale deputato ai controlli della circoscrizione dell'esonero dalle verifiche.

Il recapito del medico competente per ciascun ufficio sarà disponibile presso le relative segreterie.

Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche della certificazione verde COVID-19

Le verifiche verranno effettuate, in coerenza con quanto stabilito nelle *Linee Guida* e nella circolare del Ministero della Giustizia m_dg.DOG.13/10/2021.0209381.U e successiva integrazione m_dg.DOG.14/10/2021.0210214.U, con **controllo a tappeto agli ingressi** degli uffici giudiziari del circondario di Marsala.

La verifica delle certificazioni verrà realizzata, allo stato, mediante l'utilizzo - anche senza necessità di connessione a internet - dell'App "Verifica COVID-19" installata, in attesa della fornitura ministeriale di appositi smartphone, sui dispositivi mobili del personale incaricato di tale verifica.

Detta applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità della certificazione emessa dalla piattaforma nazionale *digital green certificate* (DGC) senza rendere visibili le informazioni e l'evento sanitario che hanno generato l'emissione del certificato e senza alcuna memorizzazione delle informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi da parte della piattaforma nazionale *digital green certificate* (DGC), può essere esibito in formato cartaceo o digitale, il documento rilasciato dalle strutture sanitarie, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale che attestino o referti una delle condizioni di cui al comma 2 lett. a), b) e c) dell'art. 9 del D.L. 52/2021.

Nello specifico, quindi, ritenuto opportuno effettuare le verifiche su tutti i soggetti sopra indicati, le certificazioni dovranno essere esibite, sin dal momento dell'accesso al luogo di

lavoro, al soggetto incaricato della verifica **tutti giorni a partire dal 15 ottobre 2021** e fino al termine dell'emergenza sanitaria da COVID-19 ad oggi fissato **al 31 dicembre 2021**.

In particolare:

- la certificazione potrà esser esibita sia in formato cartaceo che digitale ed è rappresentata dal QRcode,
- tramite la scansione del codice, l'App mostra le informazioni utili (nome, cognome e data di nascita dell'interessato) comunicando la VALIDITÀ' o la NON VALIDITÀ' del certificato;
- l'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica, dimostra a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento d'identità;
- l'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso la raccolta dati dell'intestatario in qualunque forma.

Gli incaricati alla verifica delle certificazioni, qualora colui che si presenta all'ingresso sia **privo di green pass o in possesso di green pass non valido**, dopo aver intimato di lasciare immediatamente il luogo di lavoro contesta la violazione dell'obbligo come da modulo allegato e informa prontamente:

- per i magistrati, il personale amministrativo della Procura della Repubblica e per il personale della Sezione di Polizia Giudiziaria, la segreteria del Procuratore nella persona del direttore dott.ssa Maria Letizia Raineri;
- per il personale amministrativo del Tribunale e degli altri uffici del circondario e per tutti gli altri soggetti sopra indicati, escluso il pubblico generico (visitatori, giornalisti, partecipanti ai convegni), la segreteria di Presidenza nella persona del direttore dott. Gaspare Ferro;
- gli indicati direttori provvedono a comunicare l'assenza ingiustificata agli uffici competenti e all'interessato tramite e-mail;
- **qualora i soggetti sopra indicati si trovino all'interno degli uffici giudiziari privi di green pass o in possesso di green pass non valido**, i direttori sopra indicati, ciascuno secondo le proprie competenze, provvederanno ad effettuare la contestazione e la segnalazione al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa (art. 4, comma 1, del D.L. n. 19 del 2020) e alle comunicazioni agli uffici rispettivamente competenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, ferma restando la responsabilità penale e la conseguente comunicazione di reato nei casi di alterazione o falsificazione della certificazione o di utilizzo della certificazione altrui;
- per tutti coloro che lavorano presso gli uffici giudiziari con contratti esterni, il direttore della Segreteria di Presidenza del Tribunale dott. Gaspare Ferro comunicherà ai rispettivi datori di lavoro la violazione degli obblighi;
- per le giornate di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento (anche di natura previdenziale), previsto per la giornata di lavoro | non prestata. I giorni di assenza ingiustificata, che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde, non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio. Le segreterie del personale dei rispettivi uffici provvederanno agli adempimenti inerenti e conseguenti.

Soggetti incaricati della verifica della certificazione verde COVID-19

Per l'attività di controllo all'accesso e contestazione del mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19 sono incaricati:

- per il Tribunale e la Procura della Repubblica di Marsala, il personale del Servizio di Vigilanza Privata Armata delle Società KSM S.P.A. e Sicurtransport S.P.A (R.T.I.), addetto alla vigilanza del Palazzo di Giustizia che ospita i due uffici sopra menzionati;

- per l'Ufficio del Giudice di Pace di Marsala il cancelliere esperto sig. Laudicina Giuseppe;
- per l'Ufficio del Giudice di pace di Castelvetro il funzionario dott. Palmeri Giuseppe;
- per l'Ufficio del Giudice di pace di Pantelleria il cancelliere esperto dott. Oro Gaetano.;
- per l'Ufficio Notifiche e Protesti del Tribunale di Marsala il funzionario UNEP dott. Saturno Giuseppe, dirigente dell'ufficio.

Dispongono

La creazione presso la Segreteria di Presidenza del Tribunale e presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica di appositi registri informatici riservati ove andranno annotati tutti i provvedimenti di contestazione e comunicazione agli organi competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative e disciplinari.

Efficacia del presente provvedimento

Il presente provvedimento avrà efficacia dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 facendo salva ogni integrazione e/o modifica che si ritenesse necessaria.

Dispongono

comunicarsi il presente provvedimento, a cura della Segreteria di Presidenza del Tribunale:

- al personale amministrativo del Tribunale, degli Uffici del Giudice di pace e dell'UNEP;
- al personale amministrativo e ai magistrati, togati e onorari, della Procura della Repubblica per il tramite della Segreteria della Procura della Repubblica;
- ai sigg. magistrati, togati e onorari, del Tribunale e degli Uffici del Giudice di pace;
- al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Marsala;
- alle società incaricate della vigilanza KSM S.P.A. e Sicurtransport S.P.A. (R.T.I.);
- a tutte le ditte esterne che lavoro all'interno degli uffici giudiziari;
- ai tirocinati;

Per opportuna conoscenza

- al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo;
- al Presidente della Corte d'Appello di Palermo;
- al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi;
- all' R.S.P.P. dei rispettivi uffici,
- al Medico competente dei rispettivi uffici;
- al Comando provinciale dei Carabinieri Trapani;
- al Comando provinciale della Guardia di Finanza Trapani;
- al Sig. Questore di Trapani;
- al Sig. Prefetto di Trapani;
- alle RSU.

dispongono, infine, che il presente provvedimento sia inserito sul sito web del Tribunale e della Procura della Repubblica di Marsala nella sezione dedicata e nelle news.

**IL DIRIGENTE
AMMINISTRATIVO**

Fabio Maiami

**IL PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA**

F.F.
Calogero Piscitello

**IL PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE**

Alessandra Camassa